Finart
Società di Consulenza Finanziaria

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CLIENTI NON CONSUMATORI

Premesso che:

- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- la mediazione creditizia svolta da Finart CNA prevede la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, lo svolgimento di una prima attività d'istruttoria per conto della Banca o dell'Intermediario finanziario erogante nonché l'inoltro agli stessi delle richieste di finanziamento;
- l'attività svolta dal Mediatore Creditizio si sostanzia nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell'attività del Cliente, nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante, il tutto con la finalità della messa in relazione di cui sopra;
- il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario e, di conseguenza, nulla può essere imputato al Mediatore Creditizio qualora nessuna Banca od Intermediario Finanziario siano disponibili a concedere detto finanziamento;
- il Mediatore Creditizio, altresì, non garantisce il Cliente circa l'effettiva applicazione, da parte della Banca od Intermediario Finanziario, delle condizioni economiche che siano state oggetto di "simulazione di finanziamento" da parte di Finart CNA dal momento che il Merito Creditizio, elemento essenziale determinante tali condizioni, risulta essere di esclusiva competenza della Banca od Intermediario Finanziario erogante.

SINTESI DELLE CONDIZIONI RIPORTATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI

a) Le provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente in base alla tipologia e caratteristica dell'operazione sono riportate agli art. 6 e 7 del presente contratto.

b) È dovuto dal cliente un compenso fisso pari a € **[SPESE ISTRUTTORIA]** che sarà fatturato a prescindere dalla conclusione del Contratto di Finanziamento. Il Compenso fisso è esente Iva ai sensi dell'Art.10, punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. Tale compenso è inteso da pagarsi al più tardi **entro 5 (cinque**) **giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del contratto con assegno bancario intestato a Finart CNA o bonifico bancario**. Il corrispettivo dovuto comprende anche l'analisi del fabbisogno economico finanziario.

c) È dovuto pure un compenso variabile, pari al **[PROVVIGIONE A BUON ESITO]**% dell'importo erogato, anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 3 (tre). Il compenso variabile è esente Iva ai sensi dell'Art.10, punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73. Il compenso variabile dovrà essere corrisposto al mediatore **entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'erogazione previo emissione di fattura.**

d) Sono a carico del cliente le spese sostenute e documentate dal mediatore (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti etc.), pari a € 0, da **corrispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta da parte del mediatore mediante fattura**.

e) Diritto di recesso: entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione, tramite lettera raccomandata o per PEC o Email con il pagamento delle spese documentate, di cui al punto IV. Successivamente a tale termine ma prima della delibera bancaria a fronte del recesso è trattenuto anche il compenso fisso di cui al punto II.

f) Rinuncia al finanziamento dopo delibera bancaria: nel caso in cui il cliente per sua motivazione, intenda rinunciare al finanziamento/agevolazione già deliberato dovrà corrispondere al mediatore per il lavoro svolto (esame della pratica, predisposizione della documentazione e quant'altro) quanto indicato ai punti II, IV e il 50% di quanto indicato al punto III.

g) Durata del contratto: mesi 06 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

h) Termini di esecuzione del servizio: mesi 9.

i) Risoluzione delle Controversie: organismo deputato alla gestione delle conciliazioni presso la Camera di Commercio di Firenze.

Finart
Società di Consulenza Finanziaria

Ciò premesso tra le seguenti parti:

- _____, con sede in _____, VIA_____, cod. fiscale _____, ☐ socio ☐ non socio di CNA per l'anno corrente, di seguito più brevemente "**cliente**"

- FINART CNA SRL, con sede in Firenze, via Alamanni, n. 23, cod . fiscale / P.IVA 03946440488, **iscrizione OAM n° M179** in persona del legale rappresentante, di seguito più brevemente "**mediatore creditizio**"

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI

Le premesse, nonché gli allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le definizioni dei Termini utilizzati nel presente Contratto sono descritte nel prosieguo.

- **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:** si intendono i contratti oggetto della richiesta del Cliente avanzata al Mediatore Creditizio, di cui ai punti successivi:
- APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: si intendono le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali il soggetto finanziatore (Banca od Intermediario Finanziario) si obbliga, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato con facoltà del cliente di ripristinare la disponibilità;
- APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE: si intendono i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f, le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex articolo 1260 c.c. nonché le operazioni di sconto di portafoglio commerciale;
- LEASING: si intendono operazioni di locazione finanziaria, con facoltà di riscatto del bene locato (immobili, veicoli, impianti, macchinari o attrezzature industriali) sulla base di una cifra stabilita al momento della stipula del contratto;
- FACTORING: si intendono gli anticipi erogati a fronte di trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) ad un intermediario finanziario specializzato (factor);
- MUTUO IPOTECARIO: si intendono i contratti di finanziamento che sono assistiti da garanzia ipotecaria e che prevedono il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi;
- MUTUO CHIROGRAFARIO: si intendono i contratti di finanziamento, che prevedono il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi;
- FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO: si intendono i finanziamenti eseguibili a tasso di interesse inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza Statale o Regionale oppure di altri Enti della Pubblica Amministrazione;
- ALTRI FINANZIAMENTI: si intendono i finanziamenti non riconducibili ad una delle definizioni precedenti;
- RILASCIO DI GARANZIE DA PARTE DI CONSORZI FIDI O SOCIETA' AUTORIZZATE: Trattasi di garanzie rilasciate da Consorzi di garanzia (Confidi) e da società autorizzate agli istituti eroganti per garantire il rimborso di finanziamenti di cui ai punti precedenti.
- **ANALISI DEL FABBISOGNO ECONOMICO - FINANZIARIO**: l'attività del Mediatore Creditizio è finalizzata a mettere in relazione il Cliente con la Banca o l'Intermediario Finanziario e consiste in una attività di istruttoria e di consulenza in particolare:
- analisi delle esigenze finanziarie del Cliente;
- individuazione della forma di finanziamento più consona alle esigenze del cliente;
- ricerca dell'intermediario finanziatore o banca;
- simulazione di piani di rimborso in funzione della forma di finanziamento;
- valutazione della capacità di rimborso del Cliente, tenendo conto dell'attività dallo stesso svolta;
- elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od Intermediario Finanziario erogante;
- predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento;
- assistenza al Cliente anche presso la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante, durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di finanziamento, la sua eventuale integrazione, la deliberazione e l'erogazione dello stesso.

- **BANCA**: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, nell'ambito del Territorio della Repubblica Italiana.
- **INTERMEDIARIO FINANZIARIO**: il soggetto iscritto nell'Albo/Elenco previsto dall' Articolo 106 e 107 del vecchio Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 e successive modificazioni).
- **MEDIAZIONE CREDITIZIA**: è l'attività svolta dal Mediatore Creditizio, finalizzata, anche attraverso consulenza, a mettere in relazione Banche od Intermediari Finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **MERITO CREDITIZIO**: è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime il grado di "solvibilità" del soggetto richiedente il Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso.
- **IMPORTO DELIBERATO DALLA BANCA**: è la somma messa a disposizione del cliente da parte dell'ente erogatore a seguito dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al fine della concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del cliente, di un'operazione finanziaria nella forma tecnica di:

☐ apertura di credito in conto corrente

☐ apertura di credito per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

☐ operazioni di locazione finanziaria

☐ operazioni di factoring

☐ mutuo ipotecario (aziendale o personale)

☐ mutuo chirografario (aziendale o personale)

☐ altri finanziamenti (specificare):

☐ rilascio garanzie da parte di Consorzi Fidi o Società autorizzate

per un importo pari ad € **[IMPORTO RICHIESTO]** (**[IMPORTO RICHIESTO in lettere]**/00 euro).

Riferimento n. pratica Finart n. ___

Il Mediatore Creditizio, nell'esecuzione del presente contatto, provvede:

a) ad informare il Cliente sulla gamma dei finanziamenti possibili;
b) all'analisi dei fabbisogni economico/finanziari del Cliente e alla consulenza per la scelta della tipologia di finanziamento finalizzato al soddisfacimento delle necessità manifestate dallo stesso;
c) alla valutazione della capacità di rimborso del Cliente;
d) a raccogliere le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari ai fini della concessione del finanziamento, ivi compreso l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Banca o dall'intermediario finanziario;
e) a assistere il Cliente su sua espressa richiesta, fino alla stipula del contratto, nell'ambito dei rapporti con la Banca o l'intermediario finanziario nonché con ogni altro soggetto (es: Notaio) rilevante ai fini dell'erogazione.

L'individuazione della forma tecnica del Finanziamento sarà effettuata dal Mediatore Creditizio sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e su quelle assunte direttamente dal Mediatore Creditizio verso soggetti terzi, indicati espressamente dal cliente, ivi compresi quelli verso i quali quest'ultimo intrattiene rapporti di Consulenza contabile, amministrativa, gestionale, fiscale, di gestione del personale e simili.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Ai sensi del Provvedimento UIC 29 Aprile 2005 e successive modificazioni, il Mediatore Creditizio è tenuto ai seguenti obblighi:

a) deve eseguire l'"Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario" del Cliente, con modalità tali da assicurarne l'adeguatezza al profilo economico del Cliente stesso ed all'entità del finanziamento richiesto;

b) deve mettere a disposizione del Cliente il "Foglio Informativo Analitico", contenente una dettagliata informativa sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del relativo servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sulle procedure in caso di controversie;

c) provvede, su richiesta del cliente e prima della sottoscrizione, una copia del contratto di mediazione creditizia contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula;

d) non può concludere contratti di finanziamento né può effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi; gli è inoltre precluso eseguire, per conto di Banche o di Intermediari Finanziari, ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, nonché di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna al Cliente di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli intermediari Finanziari o dal cliente.

e) Il Mediatore Creditizio si obbliga a non divulgare, né utilizzare le informazioni riservate. Si considerano, ai fini del presente contratto, riservate tutte le informazioni di cui il Mediatore Creditizio verrà a conoscenza in occasione della visione e della consultazione della documentazione fornita dal Cliente.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

a) Il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore Creditizio tutte le informazioni e la documentazione che, ad insindacabile giudizio di Finart CNA, sono necessarie per adempiere al presente contratto e, quindi, per mettere in relazione il Cliente con Banche od Intermediari Finanziari per la conclusione del Finanziamento.

b) Il Cliente, salvo diverso termine concordato con il Mediatore Creditizio, è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione di quest'ultimo, al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, tutta la documentazione occorrente per l'Istruttoria e per la successiva presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca o ad altro Intermediario Finanziario.

c) Il Cliente è consapevole che il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, potrebbe pregiudicare l'attività del Mediatore Creditizio nonché la positiva conclusione del Contratto di Finanziamento.

d) Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero. Qualora il Mediatore Creditizio appurasse che ciò non è accaduto, si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto, mantenendo le spese di istruttoria versate dal cliente in qualità di risarcimento danni.

e) Il cliente dichiara espressamente di **non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli è titolare**; nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:

f) Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga al pagamento delle spese di istruttoria di cui al successivo art. 6 lettera A), nonché delle eventuali Spese documentate dal Mediatore Creditizio di cui all'art.6 lett. B), a prescindere dalla favorevole conclusione del Contratto di Finanziamento oggetto di richiesta alla Banca od all'Intermediario Finanziario.

g) Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte e a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio ogni atto e/o fatto che possa recar danno a quest'ultimo, per l'esecuzione dei suoi compiti.

ART. 5 - ESONERO DA GARANZIA E RESPONSABILITÀ IN CAPO AL MEDIATORE

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il Merito Creditizio che sarà determinato esclusivamente dalla Banca dall'Intermediario Finanziario a cui sarà presentata la richiesta di finanziamento.

Finart CNA di conseguenza non assicura al Cliente il rispetto da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, dei coefficienti a lui attribuiti durante la fase di simulazione di piani di rimborso.

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione del contratto di mediazione e di conseguenza sull'effettiva deliberazione da parte della Banca od Intermediario a cui sia stata inoltrata la richiesta di finanziamento.

Non assume inoltre alcuna garanzia circa l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, compreso il rispetto della relativa tempistica, né assume garanzia alcuna circa l'entità delle eventuali spese di istruttoria richieste dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

Il Mediatore Creditizio non è tenuto a motivare o giustificare la mancata concessione e/o erogazione del finanziamento oggetto della richiesta sottoscritta dal Cliente, in quanto spetta esclusivamente alla Banca od all'Intermediario Finanziario la decisione sul buon esito dell'operazione.

Nel caso di richieste di finanziamenti a tasso agevolato, il Mediatore Creditizio non assume alcuna garanzia verso il Cliente sull'effettivo concorso agli interessi da parte di Pubbliche Amministrazioni e pertanto nulla gli potrà essere imputato circa la mancata erogazione delle agevolazioni.

ART. 6 - COMPENSO FISSO

È dovuto dal cliente un compenso fisso a prescindere dalla favorevole conclusione del Contratto di Finanziamento.

Il compenso fisso è pari ad € **[SPESE ISTRUTTORIA] ([SPESE ISTRUTTORIA in lettere]/00euro)**. Esso è esente IVA ai sensi dell'Art.10 punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73 ed è da pagarsi al più tardi entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del contratto con assegno bancario intestato a Finart CNA o bonifico bancario. Il corrispettivo dovuto comprende anche l'analisi del fabbisogno economico finanziario.

Le spese documentate dal mediatore creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) pari ad € 0.00 (zero/00 euro) saranno interamente rimborsate dal cliente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta da parte del mediatore mediante fattura.

ART. 7 - COMPENSO VARIABILE

Il cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al mediatore creditizio, si obbliga al pagamento di un compenso pari al **[PROVVIGIONE A BUON ESITO]**% (**[PROVVIGIONE A BUON ESITO in lettere]** percento) calcolato sul capitale netto erogato dalla banca o intermediario finanziario. È dovuto un compenso variabile anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del presente contratto ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la conclusione del finanziamento sia da ricondurre all'attività svolta dal Mediatore Creditizio durante la vigenza del presente contratto di mediazione. il Compenso variabile è esente IVA ai sensi dell'Art.10, punto n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n.600/73.

Il compenso variabile dovrà essere corrisposto al mediatore entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'erogazione.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

Il cliente può recedere dal contratto di mediazione entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione informando il mediatore tramite lettera raccomandata, PEC o Email. È comunque dovuto il pagamento delle spese documentate, di cui all'art. 6 lettera b). Successivamente a tale termine, ma prima della delibera bancaria, a fronte del recesso è trattenuto anche il compenso fisso di cui all'art 6 lett. A) .

ART. 9 - RINUNCIA AL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui il cliente, per sua motivazione, intenda rinunciare al finanziamento/agevolazione già deliberato dovrà corrispondere al mediatore per il lavoro svolto (esame della pratica, predisposizione della documentazione ecc.) quanto indicato agli articoli 6 lett. A e B e il 50% di quanto previsto all'art. 7.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, salvo il diritto di recesso stabilito all'art. 8, mentre il termine di esecuzione del servizio è di 9 mesi.

Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative al contratto di mediazione per i clienti non Consumatori, ad eccezione di quelle concernenti il mancato pagamento nei termini dei corrispettivi dovuti, saranno deferite alla decisione dell'organismo deputato alla gestione delle conciliazioni presso la Camera di Commercio di Firenze.

La vigente normativa **non** prevede per il richiedente la mediazione creditizia la possibilità di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per dissidi sorti direttamente con il mediatore, quale è Finart CNA, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF per controversie sorte con un suo cliente. Resta ferma la possibilità, da parte del cliente, di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria

ART. 12 - RECLAMI

Qualora il cliente lo ritenesse necessario, potrà formulare un reclamo nei seguenti modi:

- a mezzo lettera raccomandata A/R a FINARTCNA, Firenze, via Luigi Alamanni, 23;
- a mezzo PEC a finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it; a mezzo email, scrivendo a reclami@finartcna.it.

Finart CNA si impegna a rispondere in modo sollecito e comunque entro 30 gg. dalla data di ricevimento del reclamo.

ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura al presente Contratto, compresi gli Allegati, previamente concordate tra le Parti, potranno essere introdotte esclusivamente attraverso la forma scritta, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata, raccomandata a/r o Email.

Art. 14 - Normativa Privacy

Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto di mediazione creditizia, conferma di aver visionato l'informativa sul trattamento dati personali redatta in base all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta in ufficio e pubblicata sul sito internet https://finartcna.it/ e di averne compreso i contenuti.

Finart Cna si impegna a trattare i dati personali del cliente nel pieno rispetto della normativa vigente ed al solo fine di adempiere all'incarico ricevuto.

ART. 15 - ALLEGATI

Allegato A – Dichiarazione per l'applicazione della ritenuta ridotta

Finart
Società di Consulenza Finanziaria

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara che:

a) una copia dello stesso, compilata in ogni sua parte, gli è stata consegnata dal Mediatore Creditizio, unitamente all'allegato A;

b) il Mediatore Creditizio ha dato ampia informazione circa gli obblighi antiriciclaggio gravanti sullo stesso nonché dei diritti del Cliente derivanti dalla Normativa in materia di Trasparenza;

Il mediatore creditizio dichiara che la sottoscrizione del presente contratto è stata effettuata dal Sig. / dalla Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____, CF _____ in qualità di titolare/legale rappresentante.

Alla presenza del collaboratore/dipendente di Finart CNA nella figura di [REFERENTE FINART].

Firma del collaboratore / dipendente _____

_____ lì _____

Il cliente

Il mediatore creditizio

(Presidente del C.d.a Sig.Vecchio Maurizio)

_____

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

Il cliente

Il mediatore creditizio

(Presidente del C.d.a Sig.Vecchio Maurizio)

_____

Finart
Società di Consulenza Finanziaria

ALLEGATO A

Dichiarazione per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Finart CNA SRL, società di mediazione creditizia, con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, stante l'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e pertanto

Chiede

che, ai sensi dell'art. 25-bis Dpr 600/1973, la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere da tale beneficio.

_____, _____

FINART CNA

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il signor _____, a nome dell'impresa _____

☐ si impegna al pagamento della ritenuta d'acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento delle fatture emesse da FINARTCNA e a consegnare nei termini stabiliti dalla normativa vigente la certificazione delle ritenute d'acconto pagate.

☐ dichiarare di usufruire di un regime contabile forfettario e di non essere quindi tenutao al pagamento della ritenuta d'acconto in base alla circolare 10/e del 2016 A.E..

FIRMA DEL CLIENTE

Sede amministrativa
Via Alcide De Gasperi, 11
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Contatti
T. 055.4207831
Email info@finartcna.it
PEC finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it

Società di MEDIAZIONE CREDITIZIA
Iscrizione OAM n. M179

www.finartcna.it

Finart
Società di Consulenza Finanziaria

Spett.le Banca _____

Agenzia_____

E p.c.
FINART CNA SRL

Luogo/Data: _____, _____

INCARICO DI BONIFICO

Con il presente disposizione il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ con sede in _____ Via _____

AUTORIZZA

codesta banca ad effettuare un bonifico bancario a favore di FINART CNA s.r.l., Via Alamanni 23, 50123 Firenze, domiciliato presso **BPER FILIALE DI FIRENZE, IBAN IT10N0538702802000035365084** per l'importo di Euro _____, quale provvigione relativa al finanziamento/agevolazione ottenuto, come da conferimento di mandato sottoscritto, addebitando il conto corrente n. _____ IBAN _____

NOTA PER LA BANCA:

Tale bonifico dovrà essere effettuato contestualmente all'erogazione del finanziamento/agevolazione da parte della banca addebitando l'importo direttamente sul conto corrente che verrà aperto/già esistente all'impresa richiedente.

In fede

_____

Timbro e firma

Sede amministrativa
Via Alcide De Gasperi, 11
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Contatti
T. 055.4207831
Email info@finartcna.it
PEC finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it

Società di MEDIAZIONE CREDITIZIA
Iscrizione OAM n. M179

www.finartcna.it